



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 - c/o Casa dello Sport C.O.N.I. - 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 - Fax +39 0432 204195
cplnd.udine@figc.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DELL' 11/01/2021

Sommario

COMUNICAZIONI L.N.D.	5
CIRCOLARE N. 56 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	5
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE	5
NUOVA CASELLA POSTA ELETTRONICA	5
CHIUSURA UFFICI.....	5
RITIRO CARTELLINI	5
RITIRO CARTELLINI AMATORI	5
GIUSTIZIA SPORTIVA	6
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	6

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
--

Il giorno 09 Gennaio 2021, presso la Palestra sita in "Bella Italia Efa Village" in Viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro (UD), si è svolta l'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia nel corso della quale si è proceduto, fra l'altro, alla elezione del Presidente, dei Componenti il Consiglio Direttivo, dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, dei Delegati Assembleari e del Responsabile Regionale del Calcio a Cinque del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il prossimo quadriennio.

All'Assemblea hanno partecipato n. 172 Società (di cui n. 6 di Puro Calcio a Cinque) su n. 234 aventi diritto al voto, pari alla percentuale del 73,5%.

Erano inoltre presenti n. 5 Società Pure aventi diritto al voto.

L'esito delle votazioni è stato il seguente:

PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

CANCIANI ERMES	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

E' risultato eletto:

CANCIANI ERMES

COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE

CANZIAN CLAUDIO	Voti	166
Astenuti		0
Contrari		0

CHIARVESIO FABRIZIO	Voti	166
Astenuti		0
Contrari		0

GIACUZZO GASTONE	Voti	166
Astenuti		0
Contrari		0

NICODEMO DOMENICO	Voti	166
Astenuti		0
Contrari		0

ROCCO MAURIZIO	Voti	166
Astenuti		0
Contrari		0

SCIUSCO FRANCESCO	Voti	166
Astenuti		0
Contrari		0

Sono risultati eletti:

CANZIAN CLAUDIO
CHIARVESIO FABRIZIO
GIACUZZO GASTONE
NICODEMO DOMENICO
ROCCO MAURIZIO
SCIUSCO FRANCESCO

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMITATO REGIONALE

CELOTTI MICHELE	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

DALLA TORRE ENRICO	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

GIAMPORCARO MARIO	Voti	170
Astenuti		0
Contrari		2

ROMANIN GIAN LUIGI	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

VIGNONI FEDERICO	Voti	167
Astenuti		2
Contrari		3

Sono risultati eletti:

CELOTTI MICHELE	effettivo
DALLA TORRE ENRICO	effettivo
ROMANIN GIAN LUIGI	effettivo
GIAMPORCARO MARIO	supplente
VIGNONI FEDERICO	supplente

DELEGATI ASSEMBLEARI DEL COMITATO REGIONALE

COLUSSI CLAUDIO	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

CONTARDO SILVIA	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

IANICH MICHELE	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

KERPAN MARCO	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

PERETTO OLINDO	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

VIDONI ROBERTO	Voti	172
Astenuti		0
Contrari		0

Sono risultati eletti:

COLUSSI CLAUDIO	Effettivo
KERPAN MARCO	Effettivo
VIDONI ROBERTO	Effettivo
CONTARDO SILVIA	Supplente
IANICH MICHELE	Supplente
PERETTO OLINDO	Supplente

RESPONSABILE CALCIO FEMMINILE DEL COMITATO REGIONALE

Non risultano iscritte società di puro settore femminile aventi diritto al voto e pertanto non si è potuto procedere alla relativa elezione.

RESPONSABILE CALCIO A CINQUE DEL COMITATO REGIONALE

PALI MASSIMILIANO	Voti	6
Astenuti		0
Contrari		0

E' risultato eletto:

PALI MASSIMILIANO

Nel corso dell'Assemblea sono state inoltre effettuate le seguenti designazioni:

- Presidente Lega Nazionale Dilettanti COSIMO SIBILIA
- Vice Presidente Vicario Lega Nazionale Dilettanti ETTORE PELLIZZARI
- Vice Presidente Lega Nazionale Dilettanti sulla base dell'area territoriale di appartenenza ANTONELLO CATTELAN
- Consigliere Federale sulla base dell'area territoriale di appartenenza FLORIO ZANON
- Consigliere Federale Nazionale STELLA FRASCA'
DANIELE ORTOLANO
- Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
FELICIO DE LUCA
GABRIELE PECILE
ANDREA PEDETTA

- Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica, sulla base dell'area territoriale di appartenenza

SOFIA PAGIN (Effettivo)

Si rivolge il più sentito ringraziamento alle Società che hanno partecipato all'Assemblea.

COMUNICAZIONI L.N.D.

CIRCOLARE N. 56 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 56 della L.N.D. dd. 05.01.2021 inerente "Principali Scadenze Tributarie".

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

NUOVA CASELLA POSTA ELETTRONICA

La nuova casella di posta elettronica della Delegazione Provinciale di Udine è la seguente:

dp.udine@lnd.it

Pertanto, d'ora innanzi, qualsiasi comunicazione / richiesta dovrà essere fatta unicamente al suddetto indirizzo.

CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la **Delegazione Provinciale di Udine** resterà **CHIUSA** al pubblico fino a nuove disposizioni.

Per eventuali urgenze e ritiro cartellini contattare il numero: 3313762406

RITIRO CARTELLINI

Si informa che i cartellini delle sotto elencate Società sono disponibili per il ritiro:

ANCONA, APD BASILIANO, BRIAN LIGNANO, BUTTRIO, CJARLINS MUZANE, COLLOREDO DI M., COM. LESTIZZA, FORUM JULII, FULGOR, FUTSAL UDINESE, GEMONESE, LAVARIAN MORTEAN ESPERIA, MAGNANO, MAJANESE, MALISANA, MOIMACCO, NIMIS, NUOVA CALCIO POCENIA, NUOVA OSOPPO, PALMARKET PAGNACCO, POZZUOLO, PRO FAGAGNA, RAGOGNA, RANGERS, REANESE, RISANESE, RIVE D'ARCANO FLAIBANO, SAN DANIELE, TAGLIAMENTO, TARCENTO FUTSAL, TRIVIGNANO, U.P. TAVAGNACCO, UDINE KEEPFIT, UDINE UNITED RIZZI CORMOR, UNIONE CALCIO 3 STELLE, VALNATISONE, VILLANOVA.

RITIRO CARTELLINI AMATORI

BC TOREAN PULFERO, DEPORTIVO FC, U.C. 3 STELLE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Daniele Pezzetta, Presidente f.f. e relatore, dall'Avv. Andrea Canzian e dall' Avv. Serena Imbriani, Componenti effettivi, Segretario Dott. Francesco Poiana, con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott.. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 10.12.2020, avvenuta in modalità videoconferenza, ha adottato la seguente decisione **2/2020-21tft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (1713/901/pfi 19- 20/MDL/ep DEL 31.07.2020) A CARICO DI: Spartaco Ventura, S.S. San Giovanni.**

Il deferimento

Con atto dd. 31.07.2020 ritualmente notificato, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo TFT:

- il Sig. Spartaco VENTURA, Presidente della Società S.S. San Giovanni *“per avere, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 del CGS usato – nel proporre in data 17.12.2019 reclamo alla CSAT presso il CR Friuli Venezia Giulia avverso decisione del GST – espressioni dal contenuto denigratorio ed offensivo (...) nei confronti dell'Arbitro della gara del Campionato Allievi Provinciali Under 17 Fiumicello – San Giovanni dell'8.12.2019”*;
- la Società S.S. SAN GIOVANNI *“a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, in conseguenza della violazione ascritta al suo Presidente”*;

La convocazione

Le parti, a mezzo di formale avviso trasmesso a mezzo pec, venivano inizialmente convocate per l'udienza del 28.08.2020.

Con provvedimento dd. 18.08.2020 il Presidente f.f. del TFT, dato atto della impossibilità di formare un Collegio Giudicante per insufficienza del numero dei Componenti, in ragione della comunicazione di astensione fatta pervenire dai componenti Avv.ti Silvio Franceschinis, Severino Lodolo e Luca De Pauli (motivata dall'aver fatto parte del Collegio che ha segnalato alla PF il fatto che ha dato impulso alla indagine che ha portato al deferimento oggetto del presente giudizio) e delle dimissioni volontarie dei Componenti Avv. Alfonso Davide D'Angelo e Sig. Edoardo Epifani, ha sospeso il decorso dei termini indicati dagli artt. 93 e 110 CGS con decorrenza dal 18.08.2020 a tutto il 30.09.2020, rinviando l'udienza a data da destinarsi successiva al 30.09.2020.

La predetta sospensione dei termini è stata successivamente prorogata, sempre per i medesimi motivi, sino al 30.11.2020 ed infine, con provvedimento dd. 11.11.2020, revocata a seguito della nomina a Componente dell'intestato TFT dell'Avv. Serena Imbriani.

Le parti, quindi, venivano nuovamente convocate per l'udienza del 03.12.2020, infine differita al 10.12.2020.

L'udienza

L'udienza di discussione si è svolta in modalità videoconferenza in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, alla presenza da remoto del dott. Salvatore Galeota, Sostituto Procuratore Federale e dell'Avvocato difensore, incaricato da tutti i deferiti con mandato agli atti, che ha aderito alla trattazione in via telematica propostagli dal Presidente f.f. Il Segretario dott. Francesco Poiana ne ha curato la verbalizzazione, anch'egli da remoto, stante la chiusura dei locali del Comitato Regionale.

Il Presidente f.f. ha dato atto che la difesa dei deferiti ha depositato nei termini memoria scritta, e che nessuno dei deferiti si è connesso personalmente alla discussione in videoconferenza. Dopo breve discussione, il rappresentante della PF, Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota, ritenendo fondato il deferimento, chiedeva le seguenti sanzioni:

quanto al Sig. Spartaco VENTURA mesi sei di inibizione;

quanto alla Società S.S.SAN GIOVANNI euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Il difensore dei deferiti, riportandosi al contenuto della memoria difensiva, chiedeva dichiararsi l'infondatezza del deferimento e pronunciarsi di conseguenza.

La motivazione

Preliminarmente, il TFT è tenuto ad esprimersi sull'eccezione, sollevata dalla difesa dei deferiti ed in ogni caso rilevabile d'ufficio, di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini ex art 93 e 110 CGS.

A dire dei deferiti, infatti, il TFT avrebbe disposto la sospensione dei termini in assenza dei presupposti normativi fondanti, atteso che l'art. 38 CGS CONI, cui l'art. 110 CGS FIGC fa rinvio, consentirebbe la sospensione dei termini esclusivamente in presenza di un impedimento di natura soggettiva di un componente del Collegio mentre, nel caso di specie, la sospensione era stata disposta per un impedimento di natura oggettiva, ossia l'impossibilità di formare un Collegio per insufficienza del numero dei componenti.

Una simile interpretazione non può trovare accoglimento.

Come sopra esposto, l'impossibilità di formare il Collegio era stata determinata da motivi di incompatibilità di n. 3 Componenti, che avevano comunicato la propria astensione in quanto, nell'espletamento del loro Ufficio, avevano già avuto conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento e li avevano sottoposti all'attenzione della PF, azionando le indagini a carico degli odierni deferiti.

Ebbene tale incompatibilità, proprio perché riguardava le singole persone dei Componenti del TFT di cui sopra, impossibilitati a ricoprire la loro funzione giudicante, ha carattere strettamente (e necessariamente) soggettivo, sicché rientra tra i casi disciplinati dall'art. 38 CGS CONI.

Venendo al merito del deferimento, lo stesso è da ritenersi fondato, nei limiti di seguito esposti.

Il deferimento si incentra sulle espressioni che il Sig. VENTURA, in qualità di Presidente della Società SS SAN GIOVANNI, ha utilizzato, nel reclamo proposto avverso la squalifica dal 08.12.2019 al 31.12.2019 inflitta dal GST al Sig Gratton Luca, per descrivere la condotta dell'Arbitro.

Nello specifico, il VENTURA ha affermato che l'Arbitro aveva diretto la gara in uno stato di "confusione generale" e che il referto di gara, nella parte in cui descriveva l'espulsione del Gratton, era "falso! Clamorosamente e spudoratamente falso", giacché conteneva a suo dire "quanto di più inveritiero e diffamatorio non poteva essere riportato".

Ritiene il TFT che il dato letterale delle espressioni in esame, nonostante le apprezzabili difese svolte dai deferiti, non si presti a dubbi interpretativi, e non pare possa mettersi seriamente in discussione la portata offensiva delle stesse.

Trattasi, come appare evidente, di affermazioni sconvenienti e gratuite nei confronti dell'Arbitro, accusato di fatti che non hanno trovato riscontro nelle indagini della PF, le quali, di contro, hanno dato sostanziale conferma della veridicità del referto di gara.

Le espressioni in oggetto, infine, non sono neppure giustificate dal diritto di difesa esercitato dai deferiti in sede di reclamo: diritto che, in ogni caso, deve sempre essere esercitato nel rispetto dei principi cardine dell'ordinamento sportivo di lealtà, probità e correttezza.

La responsabilità del VENTURA in ordine ai fatti lui ascritti è pertanto certa.

Tuttavia, appare probabile che il Sig. VENTURA, il quale non aveva assistito alla gara, si sia fidato, in maniera genuina, di quanto riferitogli dal Gratton (e ribadito dallo stesso anche in sede di indagini) il quale, essendo diretto interessato, ha avuto verosimilmente una percezione dei fatti non obiettiva, anche in ragione della concitazione degli eventi di cui era stato protagonista.

Ciò, pur non facendo venir meno la responsabilità del predetto deferito, è circostanza idonea ad incidere sull'elemento soggettivo che ne ha caratterizzato la condotta, atteso che il VENTURA, nello scrivere il reclamo avverso la sanzione inflitta al Gratton, seppur esagerando in maniera inaccettabile nei toni e nell'uso di certe espressioni ed omettendo le opportune – e doverose – verifiche da effettuare prima di sollevare simili contestazioni nei confronti di un altro soggetto dell'ordinamento sportivo, non aveva la consapevolezza di riportare circostanze non veritiere.

Inoltre, l'art. 36 CGS dispone che ai dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che siano state "commesse in occasione o durante la gara", è inflitta come sanzione minima la inibizione per un mese. Poiché la condotta ingiuriosa verso l'arbitro contestata al Presidente è contenuta in uno scritto indirizzato all'Organo di Giustizia, ed è stata quindi inidonea a creare scompiglio o ad aizzare il pubblico "in occasione o durante la gara", il TFT ritiene di poter modulare l'inibizione equa e giusta da irrogare al Sig. VENTURA nei termini indicati in dispositivo.

Infine, dalla accertata responsabilità del Sig. VENTURA per fatti posti in essere nella sua veste di Presidente, discende automaticamente la responsabilità diretta della SS SAN GIOVANNI ex art 6, c. 1, CGS, da sanzionarsi nella misura indicata in appresso.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG

quanto al Sig. Spartaco VENTURA accoglie il deferimento e commina la sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione;

quanto alla Società S.S. SAN GIOVANNI accoglie il deferimento e commina la sanzione di euro 300,00 (trecento) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

**Il Presidente del Comitato Regionale F.V.G.
(Ermes Canciani)**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine l' 11/01/2021.